

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Sesta civile

SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO MINORE (proc. un. 23/2026
Reg. ric.)

Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,

Premesso che [] titolare dell'impresa individuale []
[], ha formulato ai creditori -con Ricorso depositato in data 14 gennaio 2026-
una proposta di concordato minore ex artt. 74 e segg. CC.II.;

rilevato che il Piano proposto [] prevedeva, in sintesi:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso dell'OCC MO.TO quantificato in complessivi € 3416,00 e costi della procedura pari a € 125,00 per il deposito del ricorso, € 75,00 oltre Iva per la pubblicazione, € 200,00 per la tenuta del conto corrente intestato alla procedura;
- il pagamento parziale dei crediti aventi privilegio generale, ammontanti a € 192.422,95, nella misura del 13,44%;
- il degrado al chirografo della quota di crediti pari a € 166.560,78;

l'attivo disponibile era costituito dall' accantonamento mensile della somma di € 300,00 per sei anni, compatibile con le prospettive di redditività dell'attività di piadineria che il ricorrente intendeva proseguire, tenuto conto delle spese mensili per il proprio sostentamento che il ricorrente indicava in € 900,00 circa; dall'immediata disponibilità della somma di € 10.106,97, portata da assegno circolare (doc.16), quale quota di spettanza del ricorrente derivante dalla vendita della casa paterna, oggetto di successione ereditaria.

Con decreto emesso in data 26/01/2026, ai sensi dell'art. 78, comma 1, CCII, il Giudice, ritenuta l'ammissibilità della domanda, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CC.II. e valutata l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, veniva dichiarata aperta la procedura richiesta ex art. 78, primo comma, mandando al Gestore di provvedere alla pubblicazione del medesimo decreto presso il sito web del Tribunale di Torino e di darne comunicazione ai creditori, assegnando a questi ultimi termine di 30 giorni dalla comunicazione per le rispettive manifestazioni di voto o eventuali osservazioni.



Entro i termini di legge, come risulta dalla relazione finale dell'OCC e dai documenti depositati, il decreto veniva pubblicato sul sito web del Tribunale di Torino in data 04/02/2026 (All. 1). Dalla visura camerale dell'impresa, risulta l'avvenuta pubblicità della procedura di concordato minore per la composizione della crisi da sovraindebitamento (All. 2). L'OCC ha dato comunicazione ai creditori interessati, tramite PEC in data 03/02/2026 (All. 3), della proposta e del decreto di apertura del procedimento.

Quanto all'esito del voto e alle osservazioni espresse dai creditori l'OCC riferiva che - con comunicazione in data 12/02/2026 (All. 4) il Comune di Torino non manifestava voto sfavorevole, ma aggiornava il proprio credito, per un totale di € 7.861,36, con l'aggiunta di ulteriori € 1.338,83 rispetto a quanto precisato nella proposta, così suddivisi: • SORIS n. doc. 8125480000098 C.O.T.S.P. TEMP. INGIUNZIONI del 2025 di € 326,65 • SORIS n. doc. B625420039911 TARI Saldo attività di € 306,80 • Avviso di accertamento per IMU n. 861/2025 di € 380,73 • un accertamento esecutivo sul Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 50/cod 1t/2024 del 22/05/2024 di € 324,65, atto non emesso a ruolo tramite SORIS S.P.A.

Il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. 1 di Torino con PEC in data 02/03/2026 (All. 5) esprimeva voto contrario alla proposta, formulando alcune contestazioni alla domanda del sovraindebitato e aggiornando la quantificazione attuale del credito erariale, e più precisamente: • liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis d.p.r. 600/73, per l'anno d'imposta 2024, da cui è emerso l'ulteriore importo dovuto di € 4.063,27; • liquidazione del Modello Unico/2025, da cui è emerso un debito per contributi previdenziali di competenza dell'INPS pari a € 1.600,21; • cartella di pagamento n. 11020250024272548000 dell'importo di € 6.073,99, notificata il 16/09/2025, che secondo ADE non sarebbe stata inserita nel Ricorso introduttivo ma che, dall'esame dei conteggi ivi contenuti è stata regolarmente calcolata e, a quella data, risultava di ammontare pari ad € 6.026,87; pertanto, tale somma non si ritiene dover essere riconosciuta.

Secondo la relazione dell'OCC, alla luce di quanto sopra esposto, il debito verso l'Erario era superiore rispetto a quello indicato nella proposta di concordato minore del 29/12/2025, per la somma di € 5.663,48, non conteggiata in quanto non ancora iscritta a ruolo e oggetto di comunicazione di irregolarità, in corso di notifica.

Con comunicazione in data 05/03/2026 (All. 7) , la CCIAA di Torino ha precisato la sussistenza di un ulteriore credito nei confronti del signor non ancora cartellizzato e non contemplato nel piano, e più precisamente: • Cartella n. 11020250041234536000 diritto annuale del 2023 notificata il 10/12/2025 di circa € 80,00, cifra indicativa in quanto non specificata nella PEC; • Sanzione n. 2026/178 anno 2025 di € 77,99, in corso di notifica all'impresa. Tali importi per un totale di €



157,99 non sono stati conteggiati nel Ricorso del 29/12/2025, in quanto non ancora visibili nell'estratto ADER.

Quanto agli altri creditori, risulta decorso il termine di 30 giorni assegnato dal Giudice per le dichiarazioni di adesione o mancata adesione ed eventuali contestazioni; poiché non risulta che tali soggetti abbiano presentato all'OCC alcuna comunicazione si deve intendere che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta, nei termini in cui è stata loro trasmessa.

A seguito delle precisazioni di credito e osservazioni pervenute l'OCC apportava le seguenti modifiche alla proposta originariamente formulata.

La situazione debitoria complessiva aggiornata viene riportata nella tabella a pagg.4-5 della relazione finale che espone il quadro complessivo dei debiti aggiornato, suddiviso per singolo creditore, da comprendere nella proposta di accordo modificata.

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto, l'OCC formulava la seguente modifica alla proposta di concordato minore per la composizione della crisi da sovraindebitamento del sig. : Il debito complessivo aggiornato è pari ad € 199.381,42. Tenuto conto che: Si mette a disposizione della procedura un importo € 315,57 mensili (importo maggiorato di € 15,57 rispetto ai € 300,00 della precedente proposta per mantenere la stessa percentuale di soddisfacimento dei creditori in misura del 13,44%) per il periodo di 60 mesi (cinque anni) e dunque, complessivamente, € 18.934,69; L'esborso di € 315,57 mensili è compatibile con le prospettive di redditività del richiedente, considerate nell'ottica della prosecuzione dell'attività della piadineria per almeno cinque anni. L'istante mette, inoltre, a disposizione la somma portata dall'assegno circolare di € 10.106,97, quale quota di sua spettanza della vendita della casa del padre caduta in successione. Si aggiorna la proposta, mettendo a disposizione della procedura la somma totale di € 29.041,66 totali, e così:

CREDITI PREDEDUCIBILI Nessuna variazione per il pagamento dei crediti prededucibili.

CREDITI PRIVILEGIATI SORIS S.P.A. e COMUNE DI TORINO € 7.861,26
CCIAA € 157,99 TOTALE DEBITO € 199.381,42

Sui crediti muniti di privilegio generale, ammontanti complessivamente ad € 199.381,42, così come dettagliati nelle tabelle precedenti l'OCC confermava il soddisfacimento nella percentuale del 13,44% e, pertanto, complessivamente € 26.796,86 (€ 29.041,66- € 2.244,80 per spese di procedura in prededuzione); la quota degradata a credito chirografario ammonta, dunque, ad € 172.584,56.

Pur non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII, l'OCC insisteva nella richiesta di omologa del concordato minore, ai sensi dell'art. 80, comma 3 CCII, in quanto la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, che



non ha prestato la propria adesione, formulata dal ricorrente è da considerare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per i motivi già esposti nel ricorso.

Nel corso dell'udienza del 26 maggio 2026 le parti presenti illustravano le rispettive posizioni.

Tanto premesso, osserva il Giudice che -per quanto concerne la domanda -in via principale- di omologazione del concordato minore ai sensi dell'art.80 CC.II.- ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 14/2019 "il giudice omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Nel richiamare tale disposizione, la difesa del debitore ha affermato che nel caso di specie è pacifico che la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranze previste dalla legge e che la proposta di concordato sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, in relazione ai tempi e alle modalità effettive di soddisfacimento proposte ai creditori.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che il fondamento giuridico dell'omologa c.d forzosa del concordato minore sia rinvenibile nel citato art.80 (che presenta connotati di specificità) e non nell'art.112 CC.II. (che attiene a più stringenti requisiti di omologazione forzosa del concordato preventivo); il giudizio di omologa da parte del Tribunale non può prescindere dal riscontro di maggiore convenienza del piano di concordato minore, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC, rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Sul punto appare fondata la valutazione espressa dall'OCC nella propria relazione, secondo cui la proposta concordataria formulata risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il sovraindebitato è privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare e, in caso di procedura di liquidazione controllata potrebbe mettere a disposizione dei creditori -oltre alla somma immediatamente disponibile di € 10.106,97- solo l'eccedenza del reddito mensile rispetto all'esborso occorrente per il proprio sostentamento per la durata di anni tre; tale importo è ragionevolmente stimabile in € 300,00 mensili e complessivi € 10.800,00 in luogo della maggior somma



(prospettata nel piano aggiornato) di € 315,57 per il periodo di 60 mesi e dunque, complessivamente, € 18.934,69.

L'assunto dell'ente creditore Agenzia delle Entrate, secondo cui, in caso di liquidazione, dovrebbe tenersi conto del valore della ditta individuale del ricorrente non merita accoglimento e non appare sorretto da concreti e oggettivi parametri di valutazione, poiché trattasi di impresa di modesta entità e di attività esercitata con il lavoro prevalentemente proprio del ricorrente che trae da ciò l'unico mezzo di sostentamento; in caso di liquidazione dell'impresa individuale il debitore rimarrebbe privo di qualsivoglia fonte di reddito da destinare al soddisfacimento dei debiti .

Per quanto concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità e legittimità del piano concordatario, relativi alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte non si ravvisano nuove circostanze o risultanze tali da superare la valutazione favorevole già espressa in sede di decreto di apertura della presente procedura.

Per quanto sin qui esposto, deve, conseguentemente, confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura, e provvedersi come da dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 80 C.C.I.I.;

omologa il concordato minore presentato titolare dell'impresa individuale

dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato, nonché l'obbligo , previsto dall'art.81 CC.II., di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

dispone la chiusura della procedura ex art. 80, co. 2 C.C.I.I.

Si comunichi all'OCC.

Torino, 01.06.2026

Il Giudice:

dott.ssa Maurizia Giusta

